CAMERA DEI DEPUTATI N. 2088

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARRA

Modifica all'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di obbligo dell'istituzione del difensore civico comunale e provinciale

Presentata il 1° agosto 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, prevede, come è noto, che i comuni possano nominare un difensore civico, che tuteli i cittadini degli abusi, ritardi, disfunzioni della pubblica amministrazione.

A distanza di ben sei anni dalla sua approvazione, solo il 5 per cento dei comuni ha dato attuazione alla norma in esame, privando i cittadini dell'unico organo di garanzia necessario in qualunque democrazia che si rispetti.

La presente proposta di legge mira a rendere obbligatoria l'istituzione di questo organo provvedendolo dei mezzi e delle strutture adeguate ad un efficiente svolgimento delle sue funzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « possono prevedere » sono sostituite dalle seguenti: « devono prevedere ».

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« *2.* Lo statuto attribuisce alle opposizioni la nomina dell'organo del difensore civico, in quanto organo di garanzia e controllo e ne stabilisce le prerogative, i mezzi ed i rapporti con i consigli comunali o provinciali ».

ART. 3.

1. Le opposizioni, all'atto della nomina del difensore civico, devono tenere presenti i seguenti criteri:

a) il prescelto deve possedere i necessari requisiti morali, personali e tecnici che garantiscano una effettiva tutela di tutti i cittadini senza discriminazioni di nessun tipo;

b) il prescelto deve garantire una assoluta indipendenza dall'amministrazione che lo designa e non essere legato alla stessa da rapporti di interesse di nessun tipo.